



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 03/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1651

D.M. 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Primi indirizzi applicativi regionali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo NICASTRO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale", dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, dal Dirigente dell'Ufficio Gestione dei Rifiuti e confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale nonché dal Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:

Premesso che

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01/12/2010 nel rendere maggiormente rispondente ai disposti comunitari il Decreto di recepimento della Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002, ha introdotto novità rispetto al precedente ed abrogato riferimento legislativo di settore.

Fra le novità di rilievo, vi sono importanti modifiche introdotte dall'articolo 6 "Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi", consistenti principalmente:

- nella previsione di non applicabilità del limite di concentrazione nell'eluato, per il parametro DOC (carbonio organico disciolto) in favore di molteplici tipologie di rifiuti;
- nella differenziazione dei limiti di accettabilità per rifiuti non pericolosi da quelli per rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, questi ultimi con possibilità di smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi.

L'applicazione della normativa nazionale determina criticità tecniche in ragione dell'assenza di criteri statali che chiariscano l'esatta definizione dei trattamenti di riduzione consistente dell'attività biologica e di riduzione del contenuto di sostanze organiche a cui subordinare la non applicabilità del limite di concentrazione nell'eluato del parametro DOC.

Inoltre, nell'ambito della riunione interregionale, svoltasi in data 10 marzo 2011 presso la sede della Regione Piemonte a Roma in materia di problematiche sulla gestione dei rifiuti, sono state affrontate diverse tematiche fra cui:

- 1) le condizioni per l'esclusione della verifica della concentrazione di DOC nei fanghi;
- 2) le condizioni per la concessione delle deroghe ai criteri di ammissibilità in discarica.

Per il punto 1), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con documento 11/64/CR7a/C5 (maggio 2011) ha stabilito che: "In riferimento all'esclusione della verifica del DOC, possibilità contenuta nell'asterisco (*) in calce alla tabella 5 del DM 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei

rifiuti in discarica”, ed in particolare alla lettera a), occorre definire il significato e le modalità operative con cui valutare la frase “... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica”. Si ritiene che le fasi depurative necessarie a garantire la riduzione dell’attività biologica dei fanghi siano le seguenti:

A. ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;

B. ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.

Quindi, salvo diversa interpretazione ministeriale, si ritiene che l’esclusione della verifica del DOC possa essere applicata qualora i fanghi siano sottoposti alle fasi depurative A o B sopra evidenziate. Si precisa infine che l’attività biologica può anche essere misurata attraverso l’Indice di Respirazione Dinamico.”

Quanto al punto 2), la nota tecnica dell’ISPRA alla Regione Veneto prot. 30237 del 16/09/2010, nella parte relativa alle indicazioni di carattere generale per la concessione delle deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, fornisce utili elementi anche ai fini dell’applicazione del DM 27/09/2010 per l’autorizzazione di sottocategorie di rifiuti non pericolosi per le quali i criteri di ammissibilità vengono individuati in sede di rilascio dell’autorizzazione stessa. La nota dell’ISPRA evidenzia che “tale procedura risulta evidentemente a carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenziasse l’impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dal decreto ministeriale, anche a seguito di un eventuale trattamento dei rifiuti in questione. Il decreto legislativo 36/2003, infatti, stabilisce all’art. 7 comma 1, che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e che tale disposizione può essere disattesa solo nel caso di rifiuti inerti il cui trattamento non contribuisce allo smaltimento in condizioni di sicurezza, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, o non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. A tal riguardo, va evidenziato, pertanto, che una deroga ai criteri di ammissibilità per specifiche tipologie di rifiuti e per specifici parametri deve necessariamente tenere conto del fatto che un eventuale trattamento del rifiuto non ne migliorerebbe le caratteristiche ai fini dell’ammissibilità o che anche nella migliore delle ipotesi non consentirebbe di rispettare i limiti di ammissibilità. Va, inoltre, sottolineato che gli stati membri che si avvalgono della possibilità di utilizzare deroghe per specifici parametri e per particolari tipologie di rifiuti, sono tenuti a fornire alla commissione europea informazioni dettagliate in merito alle deroghe concesse attraverso la compilazione del questionario sull’attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsto dalla decisione 2000/738/CE. In tale ottica, la concessione di autorizzazioni in cui i limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica vengono derogati diffusamente per molti parametri e per molte tipologie di rifiuti potrebbe essere interpretata come una volontà da parte del soggetto autorizzante di eludere la norma consentendo uno smaltimento al di fuori dei principi esposti dalla normativa europea.”.

Considerato che

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti -ha avviato i procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, già rilasciate in favore dei gestori delle discariche di rifiuti speciali, per effetto dell’intervenuto DM 27/09/2010.

Le Strutture operative regionali hanno ritenuto opportuno predisporre una proposta di indirizzi applicativi finalizzati ad individuare le condizioni per l’esclusione della verifica della concentrazione di DOC nei fanghi da conferire in discarica e le condizioni per la concessione delle deroghe ai criteri di ammissibilità in discarica.

Le Province e l’Arpa Puglia, nell’ambito della riunione tecnica all’uopo svolta in data 15 giugno 2011, hanno condiviso l’iniziativa ed hanno espresso parere favorevole sull’elaborato tecnico esaminato, con alcune osservazioni e precisamente recepite nella versione definitiva allegata al presente atto.

Sull’argomento, con successiva nota n° 6597 in data 17/06/2011, sono stati interessati il Servizio Tutela delle Acque della Regione e l’Acquedotto Pugliese/Pura Depurazione.

Con nota, acquisita al prot. 281 del 11/07/2011, l'Acquedotto Pugliese ha fornito il proprio parere sulla richiamata bozza di documento, mentre il Servizio Tutela delle Acque della Regione non ha prodotto alcun riscontro.

È necessario, nelle more di un'eventuale specifica disciplina ministeriale, definire in ambito regionale i primi indirizzi operativi per l'applicazione del DM 27/09/2010 anche al fine di consentire la celere istruttoria dei procedimenti già avviati di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Per quanto sopra considerato, si ritiene necessario:

1. proporre l'approvazione dell'allegato (parte integrante del presente atto) "Ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi del decreto ministeriale 27/09/2010 - Primi indirizzi applicativi regionali" che fornisce, alle Autorità Competenti (Regione Puglia e Province) al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, i primi criteri per l'applicazione del richiamato Decreto attraverso:

- la definizione di processi ritenuti idonei al trattamento da parte del produttore iniziale o di soggetti terzi, avendo a riferimento le migliori tecniche disponibili di cui al Decreto Ministeriale 29/01/2007 - paragrafo F.7.2, dei rifiuti per cui è prevista la non applicabilità di limiti di concentrazione nell'eluato del parametro DOC a condizione che sia garantita la riduzione consistente dell'attività biologica;
- l'affermazione del principio secondo cui la concessione della deroga ai valori limite per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del DM 27/09/2010 con valori limite più elevati può essere concessa solo in casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, il Gestore della discarica dimostri l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dallo stesso Decreto Ministeriale 27/09/2010 anche a seguito di un eventuale trattamento.

2. Di stabilire un periodo transitorio di 6 mesi, quale termine congruo volto a consentire agevolmente ai produttori di rifiuti (fra cui l'Acquedotto Pugliese/Pura Depurazione per i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione) e ai gestori di discariche autorizzate l'adeguamento ai contenuti del richiamato Allegato, rispetto agli attuali criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi;

3. Di stabilire, nel medesimo periodo transitorio, che i Gestori di discariche autorizzate possono proseguire, nei lotti autorizzati, l'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi alle condizioni previste dagli attuali provvedimenti autorizzativi;

Copertura finanziaria ai sensi della Legge regionale n° 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art. 4 comma 4, lett. a) e k).

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, dal Dirigente dell'Ufficio Gestione dei Rifiuti e dai Dirigenti del Servizio Rischio Industriale e del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di condividere la necessità di definire i primi criteri operativi necessari per l'applicazione, in ambito regionale, del Decreto 27/09/2010, al fine di agevolare il rilascio e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a cura delle Autorità Competenti (Regione Puglia e Province);
- Di approvare l'allegato "Ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi del decreto ministeriale 27/09/2010 - Primi indirizzi applicativi regionali", parte integrante del presente atto;
- Di stabilire un periodo transitorio di 6 mesi, quale termine congruo volto a consentire agevolmente ai produttori di rifiuti e ai gestori di discariche autorizzate l'adeguamento ai contenuti del richiamato Allegato, rispetto agli attuali criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi;
- Di stabilire, nel medesimo periodo transitorio, che i Gestori di discariche autorizzate possono proseguire, nei lotti autorizzati, l'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi alle condizioni previste dagli attuali provvedimenti autorizzativi;
- Di trasmettere a cura del Servizio Rischio Industriale copia del presente atto alle Province, ai Servizi regionali "Rifiuti e Bonifiche" e "Tutela delle Acque", all'ARPA Puglia, all'Acquedotto Pugliese e ai gestori di discariche autorizzate con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola